

VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 24 del mese di ottobre dell'anno 2013, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita a Roma, in via Del Conservatorio n. 90-91, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei seguenti componenti:-----

- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente -----
- dott. Andrea Gragnani Segretario -----
- dott. Mario D'Aguanno Tesoriere -----
- dott. Lelio Bizzarri Consigliere -----
- dott.ssa Annalucia Borrelli Consigliere -----
- dott. Andrea De Dominicis Consigliere -----
- dott.ssa Sara Del Lungo Consigliere -----
- dott.ssa Gisella Gasparini Consigliere -----
- dott.ssa Barbara Tibaldi Consigliere -----
- dott. Antonino Urso Consigliere -----

Alle ore 10.20 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. -----

La seduta è verbalizzata dal Segretario dott. Andrea Gragnani assistito da una dipendente dell'Ufficio, dott.ssa Marzia Meloni, ai sensi dell'art. 19 comma III del Regolamento del Consiglio. -----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio-----
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti-----
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----
4. Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 011 -----
5. Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 012 -----
6. Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 033 -----
7. Discussione in merito ad indizione elezioni del Consiglio dell'Ordine -----
8. Discussione in merito a determinazione contributo iscritti anno 2014 -----
9. Patrocini -----

Si passa al punto 1 all'o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio-----

- Il Presidente comunica che, a seguito degli interventi promossi presso l'Ordine Nazionale aventi ad oggetto il "Codice di Condotta relativo all'utilizzo di

tecnologie per la comunicazione a distanza nell'attività Professionale degli Psicologi" ed in particolare l'urgenza di realizzare un documento esplicativo sugli articoli modificati del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani al fine di fare chiarezza sugli ambiti applicativi degli stessi (nota ns. prot. n. 5794 del 23.07.2013), il CNOP è tornato a pronunciarsi sulla tematica, elaborando delle "Raccomandazioni sulle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza". In particolare al punto 6 del suddetto documento, pubblicato sul sito istituzionale del Nazionale, si legge come "Nell'ambito delle attività cliniche (quali la psicoterapia, la psicodiagnosi ...) l'instaurazione di un rapporto diretto, di persona, è condizione indispensabile per un eventuale successivo utilizzo dei dispositivi di comunicazione a distanza". Assumono, pertanto, notevole rilevanza le Raccomandazioni del CNOP che riconoscono, nell'ambito delle attività cliniche, quale condizione indispensabile un rapporto diretto - di persona per un eventuale successivo utilizzo dei dispositivi a distanza, avvalorando, in tal modo, la tesi sostenuta dall'Ordine Lazio anche in ambito nazionale. -----

- Il Presidente comunica che, con nota prot. 7460 del 21.10.2013, trasmessa per conoscenza a tutti gli Ordini degli Psicologi regionali e provinciali, è stata richiesto al CNOP un parere circa la possibilità dell'utilizzo della PEC, da parte degli iscritti all'Albo, sia per la presentazione delle candidature al Consiglio ex art. 2 comma 4 DPR 221/2005, che per la richiesta delle schede per l'esercizio del voto per corrispondenza ex art. 2 comma 6 DPR 221/2005. In particolare è stato chiesto se, in riferimento a questi due casi, l'utilizzo della PEC come strumento per inoltrare l'istanza (oltre alle modalità "a mano", "per posta", "via fax") possa essere considerato legalmente valido. Nel rendere noto di aver avuto notizia, per le vie brevi, della possibilità di utilizzo della PEC per i casi suindicati, si rimane in attesa di un riscontro formale.-----

- Il Presidente comunica che il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, nella seduta del 20 e 21 settembre u.s., ha deliberato di recepire il documento "Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali (LGB)", elaborate dal prof. Vittorio Lingiardi e dal dott. Nicola Nardelli, stabilendo la divulgazione presso gli iscritti "perché ne approfondiscano le tematiche teoriche e cliniche", ritenendolo un utile strumento di approfondimento e aggiornamento professionale. L'approvazione del suddetto

documento in ambito nazionale costituisce, senza dubbio, un importante riconoscimento per l'attività svolta dagli autori e dall'Ordine Lazio, in qualità di Ente promotore dell'elaborazione e dell'approfondimento delle tematiche oggetto delle Linee Guida. -----

- Il Presidente informa i Consiglieri in merito agli esiti, rilevanti per l'Ordine del Lazio, della seduta del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi tenutasi nei giorni 21 e 22 settembre u.s.. In particolare, atteso che all'o.d.g. della seduta era prevista la trattazione del punto "Determinazione contributo iscritti anno 2014 – art. 28, comma 6 lett. h), L. 56/89, quota ristorno", il Presidente ha rappresentato, la proposta di ridurre al 50% il contributo di iscrizione all'Ordine per tutti coloro che sono iscritti da non più di 5 anni. Tale proposta, avanzata dai Consiglieri dell'Ordine del Lazio: Barbato Luisa, Bizzarri Lelio, Gubinelli Massimo, Montanari Claudia e Tibaldi Barbara era stata, infatti, condivisa dal Consiglio, all'unanimità dei presenti, nella seduta del 26 novembre 2012. La proposta non è stata purtroppo accolta. -----

Alle ore 10.28 entra il Vicepresidente dott. Paolo Cruciani.-----

- Il Presidente informa che, a seguito di richieste informali trasmesse dallo scrivente Ordine al CNOP, il 17 ottobre u.s. si è tenuta, presso la sede dell'Ordine Nazionale, una riunione con i dipendenti degli uffici competenti di alcuni Ordini regionali, al fine di condividere ed uniformare le modalità operative inerenti la disciplina dei trasferimenti. Il Consiglio verrà aggiornato non appena l'Ordine Nazionale avrà assunto decisioni al riguardo. -----

- Il Presidente comunica che l'Ordine degli Psicologi del Lazio ed il Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, hanno firmato il nuovo Protocollo d'Intesa per la collaborazione dell'Ordine con la Prefettura di Roma. In base all'accordo, nei casi di emergenza che si dovessero verificare nel territorio della provincia di Roma, la Prefettura potrà avvalersi della tempestiva collaborazione del Servizio di psicologia dell'emergenza istituito presso l'Ordine sotto la supervisione del Consigliere Sara Del Lungo e del Coordinatore del Gruppo Psicologia dell'Emergenza Angelo Napoli. Il Protocollo d'intesa prevede, inoltre, attività di monitoraggio degli interventi compiuti e di ricerca e formazione nell'ambito della psicologia dell'emergenza, nonché l'espletamento di un'approfondita attività di educazione e di prevenzione presso la popolazione. -----

- Il Presidente informa che sul sito web istituzionale nell'area "Esercitare la professione – Strumenti per il professionista psicologo" è stato pubblicato un "Vademecum per l'organizzazione amministrativa della professione" redatto dallo Studio Del Franco (prot. n. 7529 del 23/10/2013). Il Vademecum, che nasce dall'esigenza di rispondere in modo approfondito a diversi quesiti inoltrati da parte degli iscritti all'Albo, analizza in particolare i seguenti temi "Costituzione di uno studio professionale individuale" (Quali sono gli adempimenti per costituire uno studio professionale individuale, tassa rifiuti e utenze in caso di abitazione/studio, requisiti strutturali e catastali necessari per adibire un locale a studio professionale privato, se sia possibile svolgere l'attività di psicologo presso un immobile ospitante altri studi professionali, definizione di un "centro" polispecialistico); costituzione di uno studio professionale associato di psicologia, costituzione di uno studio professionale associato polispecialistico.-----

- Il Presidente comunica che, a seguito dell'invio della nota (prot. n. 6170 dell'8 agosto 2013) alla ASL RM B avente ad oggetto una "Richiesta di rettifica Deliberazione ASL RM B n. 899 del 02.08.2013 - Omessa valutazione requisiti minimi per le figure professionali destinate al Progetto "Sportello di ascolto e di orientamento per la valutazione dello stress lavoro correlato", di cui si è fornita comunicazione nella seduta del 10 settembre u.s., la medesima Azienda Sanitaria, contattata telefonicamente dagli Uffici dell'Ordine, ha reso noto che, come richiesto, si è proceduto ad una rettifica Deliberazione ASL RM B n. 899 del 02.08.2013. Si rimane in attesa di una comunicazione ufficiale.-----

- Il Presidente comunica che la riunione con il Presidente della V Commissione Consiliare Politiche Sociali e della Salute, avente ad oggetto la discussione in tema di interventi integrati sui servizi sociali disciplinati dalla legge n. 328 del 2000, inizialmente prevista per il giorno 14 ottobre 2013, è stata posticipata al giorno 25 ottobre p.v. Nella prima seduta utile il consiglio verrà informato circa gli esiti del suddetto incontro.-----

- Il Presidente comunica che il Policlinico Umberto I di Roma ha pubblicato due avvisi di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione professionale per la formazione degli operatori e per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione professionale per la conduzione di colloqui psicologici cognitivi comportamentali di supporto nei pazienti con patologie alcol-correlate. Entrambi gli avvisi dispongono all'art. 4 "Requisiti specifici: 1) Laurea in

Psicologia”, salvo poi richiedere all’art. 5 “9) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici, con indicazione della provincia”. Considerato che nell’avviso si riscontrano anche altre anomalie circa i requisiti di “esperto del disagio psichico connesso al mondo del lavoro” e di “pregressa esperienza in colloqui cognitivo-comportamentali”, l’Ordine invierà una nota al fine segnalare le suddette anomalie.-----

- Con riferimento alla nota (prot. n. 7365 del 15.10.13), pervenuta dal Cons. Nicola Piccinini, avente ad oggetto una richiesta di ulteriore modifica all’art. 27 del vigente regolamento del Consiglio dell’Ordine “Gli iscritti all’Albo degli psicologi del Lazio, in qualità di uditori, possono assistere alle riunioni del Consiglio ad esclusione di quelle dove si delibera in riferimento a procedimenti disciplinari, previa richiesta scritta. L’Ufficio regola l’accesso in base alla capienza della sala e delle sue strutture”, il Presidente comunica come il vigente regolamento sia stato sottoposto all’esame del Consiglio dell’Ordine nella seduta del 20 febbraio 2012, trattazione che è stata poi rinviata alla seduta del 26 marzo 2012 proprio al fine di consentire a tutti i Consiglieri di prendere accuratamente visione degli emendamenti elaborati e di proporre ulteriori modifiche alle disposizioni regolamentari, ed infine è stato esaminato, discusso e approvato dal Consiglio con delibera n. 156 del 26 marzo 2012. A suo tempo, nelle suindicate sedute consiliari, il consigliere Piccinini non aveva presentato alcun emendamento circa l’art. 27, e procedere adesso a fine mandato consiliare a una simile modifica non è opportuno. Infine, ci tengo a precisare che l’Ordine scrivente, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, è tra i pochi Ordini a pubblicare sul sito istituzionale i verbali delle sedute consiliari completi di delibere, pertanto, anche per quel che riguarda le sedute in cui sono previsti punti di deontologica la trasparenza è già assicurata dalla pubblicazione del verbale, considerato anche che gli iscritti non potrebbero comunque intervenire alla discussione dei punti ma solamente assistere.-----

Si passa al punto 2 all’o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----

- Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di Psicologo"; -----

- visto l’art. 2, comma I, della citata legge, ai sensi del quale “Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale”; -----

- visto l'art. 7 della citata legge recante "Condizioni per l'iscrizione all'Albo";-----
 - visto, altresì, l'art. 12 comma II lett. e), in base al quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni"; -----
 - visto il D.P.R. 05/06/2001 n. 328 recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----
 - visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";-----
 - vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----
 - viste le domande di iscrizione alla sezione A dell'Albo presentate dai seguenti dottori:-----
- Ballarotto Giulia, nata a Montefiascone (Vt) il 02/08/1987-----
- Barbato Francesca, nata a Foggia il 04/02/1985-----
- Brita Anna Clelia, nata a Napoli il 18/02/1983-----
- Carboni Alessandra, nata a Roma il 04/08/1984-----
- Catagnano Francesca, nata a Trapani il 07/05/1963-----
- Cirillo Margherita, nata a Polistena (Rc) il 16/01/1987-----
- De Chirico Valentina, nata a Frascati (Rm) il 27/05/1984-----
- Fabene Giueppina, nata a Roma il 09/03/1964-----
- Fabrizi Paolo, nato a Roma il 13/03/1974-----
- Gemma Sonja, nata a Frosinone il 22/04/1971-----
- Ierace Elena, nata a Cinquefrondi (Rc) il 13/10/1986-----
- Lavalle Veronica, nata a Roma il 25/10/1980-----
- Marino Serena, nata a Oppido Mamertina (Rc) il 01/04/1983-----
- Riccio Angela, nata a Salerno il 12/12/1982-----
- Simoncini Malucelli Gloria, nata a Roma il 23/04/1986-----
- Stegher Alessandra, nata a Roma il 09/12/1987-----
- Tessicini Stella, nata a Roma il 27/05/1981-----
- Valentini Martina, nata a Roma il 12/10/1985-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 509-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, con attribuzione del relativo numero di iscrizione, i sotto elencati:-----

20168.Ballarotto Giulia, nata a Montefiascone (Vt) il 02/08/1987-----

20169.Barbato Francesca, nata a Foggia il 04/02/1985-----

20170.Brita Anna Clelia, nata a Napoli il 18/02/1983-----

20171.Carboni Alessandra, nata a Roma il 04/08/1984-----

20172.Catagnano Francesca, nata a Trapani il 07/05/1963 -----

20173.Cirillo Margherita, nata a Polistena (Rc) il 16/01/1987-----

20174.De Chirico Valentina, nata a Frascati (Rm) il 27/05/1984 -----

20175.Fabene Giueppina, nata a Roma il 09/03/1964-----

20176.Fabrizi Paolo, nato a Roma il 13/03/1974 -----

20177.Gemma Sonja, nata a Frosinone il 22/04/1971 -----

20178.Ierace Elena, nata a Cinquefrondi (Rc) il 13/10/1986-----

20179.Lavalle Veronica, nata a Roma il 25/10/1980-----

20180.Marino Serena, nata a Oppido Mamertina (Rc) il 01/04/1983-----

20181.Riccio Angela, nata a Salerno il 12/12/1982 -----

20182.Simoncini Malucelli Gloria, nata a Roma il 23/04/1986-----

20183.Stegher Alessandra, nata a Roma il 09/12/1987 -----

20184.Tessicini Stella, nata a Roma il 27/05/1981 -----

20185.Valentini Martina, nata a Roma il 12/10/1985 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" " ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";-----

- vista la propria deliberazione n. 159 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

- Vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio, presentata in data 17/10/2013, con prot. n. 7401, dalla dott.ssa Zorrilla Ruiz Carlota, nata a Granada (Spagna) il 18/02/1987 - residente in omissis, a omissis; ----

- visto il decreto del 25/09/2013 con il quale il Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità – Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, ha riconosciuto validi i titoli accademico-professionali posseduti dalla dott.ssa Zorrilla Ruiz Carlota, ai fini dell'iscrizione alla sezione A dell'albo degli Psicologi;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 510-13)-----

per i motivi di cui in narrativa di iscrivere alla sezione A dell'albo degli Psicologi della Regione Lazio con n. 20186 la dott.ssa Zorrilla Ruiz Carlota, sopra generalizzata.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto, altresì, l'art. 33 "Sessione speciale di esame di Stato" della citata legge; -----

- visto il decreto del Ministero di Giustizia del 25 marzo 1994, con cui si attribuiscono alla Commissione distrettuale presso la Corte d'Appello di Roma le funzioni di Commissione Centrale per la Sessione Speciale degli Esami di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989; -----

- rilevato che il dott. Gianfranco Mercolino ha presentato domanda di ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato, di cui all'art. 33 della Legge n. 56/1989, documentando la seguente formazione: laurea in Lingua e Letteratura Straniere, nonché attività oggetto della professione di psicologo;-----

- tenuto conto che la suddetta Commissione Distrettuale, con provvedimento n. 7966 del 16 marzo 1992, ha respinto la domanda del dott. Mercolino, in quanto dalla documentazione prodotta non risultava provato lo svolgimento dell'attività in campo psicologico; -----
- atteso che il dott. Mercolino ha impugnato la suddetta nota dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presentando contestualmente domanda incidentale di sospensione; -----
- tenuto conto che, nelle more del giudizio, la Commissione Distrettuale ha disposto, nella seduta del 24 gennaio 1995 con verbale n. 10, l'iscrizione con riserva all'Albo degli Psicologi del dott. Mercolino; -----
- vista la deliberazione n. 199 del 9 settembre 1996, con la quale il Consiglio, dando esecuzione alla decisione su richiamata, ha disposto l'iscrizione con riserva, all'esito del giudizio amministrativo, del dottor Mercolino Gianfranco con il n. 6819, a far dall'11 marzo 1994; -----
- preso atto che il T.A.R. del Lazio, con la sentenza n. 1788/1998, ha accolto il ricorso depositato dal dott. Mercolino, annullando il provvedimento impugnato; ---
- rilevato che il Ministero di Grazia e Giustizia, a seguito della suindicata sentenza, ha presentato ricorso in appello dinnanzi al Consiglio di Stato, iscritto al R.g. n. 6121/1998; -----
- rilevato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 276/2006, ha dichiarato il difetto di giurisdizione e per l'effetto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata n. 1788/1998; -----
- tenuto conto che, in forza della sentenza del CdS n. 276/2006, detta Commissione Distrettuale ha disposto, con verbale n. 39 del 29 novembre 2007 (ns. prot. n. 1659/2008), l'esclusione del dott. Mercolino dall'Albo degli Psicologi; -----
- vista la deliberazione n. 137 del 28 marzo 2008, con la quale il Consiglio, a seguito del suddetto provvedimento della Commissione Distrettuale, ha annullato l'iscrizione all'albo del dott. Mercolino ed ogni atto conseguente, sciogliendo negativamente la riserva disposta con delibera n. 199 del 9 settembre 1996; -----
- rilevato che il dottor Mercolino, a seguito della suddetta sentenza, ha presentato ricorso ex artt. 700 e 669 bis ss. c.p.c., dinanzi al Tribunale civile di Roma, iscritto al ruolo R.g. n. 35183/2008, per ottenere in via urgente e cautelare la sospensione del provvedimento della Commissione Distrettuale, ovvero un ordine di iscrizione

nell'Albo degli Psicologi o qualunque provvedimento idoneo a consentirgli il legittimo esercizio della professione di Psicologo;-----

- vista l'ordinanza pronunciata nel giudizio di cui sopra in data 29 luglio 2008, con la quale il Tribunale Civile di Roma ha riconosciuto "in via urgente e provvisoria, il diritto del dott. Mercolino ad essere iscritto nell'Albo degli Psicologi"; -----

- rilevato che il dott. Mercolino, a seguito della suddetta ordinanza, ha provveduto all'instaurazione del giudizio ordinario dinnanzi al Tribunale Civile di Roma;-----

- vista la deliberazione n. 497 del 17 ottobre 2008, con la quale il Consiglio, in forza della suddetta ordinanza, ha disposto di annullare la propria deliberazione n. 137/2008, restituendo piena efficacia all'iscrizione con riserva disposta in favore del dott. Mercolino, numero di iscrizione 6819, a far data dall'11 marzo 1994, rinviando lo scioglimento della riserva all'esito del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale Civile di Roma;-----

- vista la sentenza n. 1733/2011, con la quale il Tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso proposto dal dott. Mercolino, accertando "il diritto all'esercizio della professione di psicologo avendo egli i requisiti di iscrizione all'Albo, e, dichiarata l'illegittimità del provvedimento di esclusione dall'Ordine dalla Commissione distrettuale, ne dispone l'iscrizione";-----

- ritenuto, pertanto, necessario, all'esito del giudizio del Tribunale Civile di Roma, sciogliere la riserva circa l'iscrizione del dott. Gianfranco Mercolino; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 511-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di sciogliere positivamente la riserva relativa all'iscrizione del dott. Gianfranco Mercolino, nato a Roma (RM) il 12 novembre 1946. Il dott. Mercolino conserva, a far dall'11 marzo 1994, il numero di iscrizione 6819 all'Albo degli Psicologi del Lazio, precedentemente assegnatogli.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto, altresì, l'art. 33 "Sessione speciale di esame di Stato" della citata legge;-----

- visto il decreto del Ministero di Giustizia del 25 marzo 1994, con cui si attribuiscono alla Commissione distrettuale presso la Corte d'Appello di Roma le funzioni di Commissione Centrale per la Sessione Speciale degli Esami di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989; -----

- rilevato che la dott.ssa Maria Pacifici ha presentato domanda di ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato, di cui all'art. 33 della Legge n. 56/1989, documentando la seguente formazione: laurea in Sociologia nel 1977, attività oggetto della professione di psicologo presso la Cooperativa Operatori Sociali X Comprensorio, in regime di convenzione con il Comune di Tivoli, da ottobre del 1979 a giugno del 1982; -----

- tenuto conto che il Ministero della Giustizia, con nota prot. n. 5664 del 27 febbraio 1993, ha comunicato la valutazione negativa, da parte della suddetta Commissione Distrettuale, dei titoli prodotti dalla dott.ssa Pacifici, in quanto non in possesso dei requisiti prescritti, specificatamente lo svolgimento del prescritto biennio di attività presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione;-----

- atteso che la dott.ssa Pacifici ha impugnato la suddetta nota dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, presentando contestualmente domanda incidentale di sospensione; -----

- preso atto che il T.A.R. del Lazio ha disposto con ordinanza n. 1003/1993 l'immediata sospensione dell'atto n. 5664 del 27 febbraio 1993, consentendo l'iscrizione con riserva della dott.ssa Pacifici all'Albo dell'Ordine degli Psicologi; ---

- tenuto conto che la summenzionata Commissione Distrettuale, nella seduta del 16 febbraio 1995, ha disposto, in forza della su richiamata ordinanza, "l'iscrizione con riserva all'esito del giudizio amministrativo all'Albo degli Psicologi"; -----

- vista la delibera n. 330 del 13 settembre 1995, con la quale il Consiglio, dovendo provvedere all'adozione di un atto autonomo di iscrizione conforme alle suindicate pronunce, ha disposto l'iscrizione con riserva, all'esito del giudizio innanzi al T.A.R. del Lazio, della dottoressa Maria Pacifici con il n. 6132; -----

- preso atto che il T.A.R., con la sentenza n. 7232/2010, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso presentato dalla dott.ssa Pacifici; -----

- rilevato che la dott.ssa Pacifici, a seguito della suddetta sentenza, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma, iscritto al ruolo R.g. n. 5747/2011 V.G.; -----

- rilevato che la dott.ssa Pacifici, con successivo ricorso in riassunzione ex art. 11 D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, iscritto al ruolo R.g. n. 11568/2011 V.G. e riunito al precedente ricorso R.g. n. 5747/2011 V.G., ha chiesto “l’annullamento dell’atto n. 5664 del 27.02.1993 con il quale la seconda sottocommissione esaminatrice per la sessione speciale di esami ex art. 33 lett. C) L. n. 56/1989 presso la Corte d’Appello di Roma ha escluso la ricorrente da detta sessione speciale, nonché la declaratoria del diritto alla partecipazione a detta sessione riservata, all’accoglimento della relativa domanda ed il conseguente diritto all’iscrizione all’Albo e all’Ordine degli Psicologi del Lazio”;-----

- preso atto che la dott.ssa Pacifici, con istanza cautelare ex art. 669 quarter c.p.c. ed ex art. 11 comma VII c.p.a. depositata in data 20 luglio 2011, oltre a sostenere l’illegittimità dell’esclusione dalla sessione speciale, ha chiesto il mantenimento dell’iscrizione con riserva; -----

- considerato che, all’udienza del 12 settembre 2011, il Tribunale Civile di Roma, ritenendo la domanda cautelare presentata dalla dott.ssa Pacifici corrispondente ai requisiti essenziale del fumes boni iuris e del periculum in mora, ha disposto “la sospensione dell’atto n. 5664 del 27.02.1993 emesso dalla seconda sottocommissione per la sessione speciale di esami di Stato ex art. 33 della Legge n. 56/1989 presso la Corte d’Appello di Roma, con il mantenimento dell’iscrizione con riserva di Pacifici Maria all’Albo e all’Ordine degli Psicologi del Lazio, ovvero, in caso di cancellazione medio tempore intervenuta, con ordine di nuova iscrizione con riserva”;-----

- vista la delibera n. 437 del 14 novembre 2011, con la quale il Consiglio ha disposto di mantenere l’iscrizione con riserva nella sezione A dell’Albo degli Psicologi del Lazio della dott.ssa Pacifici, numero di iscrizione 6132, in forza della suddetta ordinanza, rinviando lo scioglimento della riserva all’esito del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale Civile di Roma; -----

- vista la sentenza n. 343/2013, con la quale il Tribunale Civile di Roma ha accolto i ricorsi proposti dalla dott.ssa Pacifici, annullando la delibera del 21.02.2011 della Commissione Distrettuale e l’atto n. 5664 del 27.02.1993 e, per l’effetto, dichiarando “il diritto di Pacifici Maria all’iscrizione, in via definitiva, all’Albo ed all’Ordine degli Psicologi del Lazio”; -----

- ritenuto, pertanto, necessario, all’esito del giudizio del Tribunale Civile di Roma, sciogliere la riserva circa l’iscrizione della dott.ssa Maria Pacifici;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 512-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di sciogliere positivamente la riserva relativa all'iscrizione della dott.ssa Maria Pacifici, nata a Tivoli (RM) il 3 maggio 1953. La dott.ssa Pacifici conserva il numero di iscrizione 6132 all'Albo degli Psicologi del Lazio, precedentemente assegnatole.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7538 del 23/10/2013) presentata dal dottor Leone Capuccio, nato a Latina il 16/06/1977, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17237 dal 10/09/2009;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 513-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del dottor Leone Capuccio, nato a Latina il 16/06/1977. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7381 del 16/10/2013) presentata dalla dottoressa Claudia Ciarrocchi, nata a Roma il 25/07/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12198 dal 21/07/2004;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 514-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Claudia Ciarrocchi, nata a Roma il 25/07/1974. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7374 del 16/10/2013) ed integrata con nota prot. n. 7517 del 23/10/2013, presentata dalla dottoressa Anna Rita Cibien, nata a Belluno il 26/11/1946, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4195 dal 20/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 515-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Anna Rita Cibien, nata a Belluno il 26/11/1946. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7379 del 16/10/2013) presentata dalla dottoressa Francesca Colapietro, nata a Ceccano (Fr) il 27/06/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17504 dal 01/03/2010;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 516-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Francesca Colapietro, nata a Ceccano (Fr) il 27/06/1976.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7260 del 09/10/2013) presentata dalla dottoressa Annunziata Di Lecce, nata a Taranto il 17/02/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 7165 dal 05/09/1997;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 517-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Annunziata Di Lecce, nata a Taranto il 17/02/1969.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7380 del 16/10/2013) presentata dalla dottoressa Viviana Ligas, nata a Cagliari il 01/04/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 15160 dal 11/07/2007;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 518-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Viviana Ligas, nata a Cagliari il 01/04/1977.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7415 del 17/10/2013) presentata dalla dottoressa Micol Limentani, nata a Roma il 17/06/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 17993 dal 24/05/2010;-----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 519-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Micol Limentani, nata a Roma il 17/06/1981.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7199 del 08/10/2013) presentata dalla dottoressa Ngalula Madeleine Ntabala, nata a Kananga (Congo) il 27/07/1965;-----

- tenuto conto che la dott.ssa Ngalula Madeleine Ntabala risulta iscritta per trasferimento dall’Albo dell’Ordine della Sicilia a quello degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 19479 dal 17/09/2012;-----

- considerato che la dott.ssa Ngalula Madeleine Ntabala è stata iscritta all’Ordine degli Psicologi della Sicilia in data 29/01/2007;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 520-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Ngalula Madeleine Ntabala, nata a Kananga (Congo) il 27/07/1965. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7382 del 16/10/2013) presentata dalla dottoressa Mariastella Quaglia, nata a Serravalle Scrivia (Al) il 05/09/1942, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 3129 dal 08/11/1990;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 521-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Mariastella Quaglia, nata a Serravalle Scrivia (Al) il 05/09/1942. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7412 del 17/10/2013) presentata dalla dottoressa Margherita Ramarini, nata a Trevi (Pg) il 04/10/1943, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 4371 dal 20/12/1993;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 522-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Margherita Ramarini, nata a Trevi (Pg) il 04/10/1943.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- visto l'art. 11 della legge del 18/02/1989 n. 56; -----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A – (identificata con prot. n. 7461 del 21/10/2013) presentata dalla dottoressa Tiziana Rossi, nata a Latina il 20/08/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con il n. 12384 dal 09/11/2004; -----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D’Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 523-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A della dottoressa Tiziana Rossi, nata a Latina il 20/08/1972. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni”;-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 406 del 15/07/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell’iscrizione della dottoressa Abrigo Maria Angela, nata a Trezzo Tinella (CN) il giorno 17/02/1953, dall’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 68 del 16/09/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Abrigo Maria Angela all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----
-----delibera (n. 524-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Abrigo Maria Angela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 16/09/2013, data di iscrizione della dottoressa Abrigo Maria Angela all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 390 del 08/07/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Borrelli Carol, nata a Milano il giorno 09/03/1979, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 299/13 del 12/09/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Borrelli Carol all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 525-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Borrelli Carol, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 12/09/2013, data di iscrizione della dottoressa Borrelli Carol all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 248 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Conforti Barbara, nata a Roma il giorno 15/10/1970, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania n. 2182 del 17/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Conforti Barbara all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 526-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Conforti Barbara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 17/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Conforti Barbara all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 223 del 25/03/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Conti Alessandra, nata a Milano il giorno 13/05/1975, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 176/13 del 09/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Conti Alessandra all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 527-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Conti Alessandra, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 09/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Conti Alessandra all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 249 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa De Simone Mariarosaria, nata a Napoli il giorno 27/04/1976, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania n. 2189 del 17/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa De Simone Mariarosaria all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 528-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa De Simone Mariarosaria, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 17/05/2013, data di iscrizione della dottoressa De Simone Mariarosaria all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 250 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Gioni Arianna, nata a Roma il giorno 31/10/1982, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna n. 1010 del 18/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Gioni Arianna all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 529-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Gioni Arianna, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 18/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Gioni Arianna all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 461 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Giuliattini Cristina, nata a Arezzo il giorno 05/05/1974, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana n. I/2347 del 14/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Giuliattini Cristina all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 530-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Giuliattini Cristina, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 14/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Giuliattini Cristina all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 462 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Greco Fabiana, nata a Siracusa il giorno 30/04/1980, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 338/13 10/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Greco Fabiana all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 531-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Greco Fabiana, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Greco Fabiana all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 113 del 21/01/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ierardi Cinzia, nata a Pompei (NA) il giorno 07/06/1979, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania n. 2050 del 21/03/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Ierardi Cinzia all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 532-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Ierardi Cinzia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 21/03/2013, data di iscrizione della dottoressa Ierardi Cinzia all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 463 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Monacò Laura, nata a Potenza il giorno 07/05/1984, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 338/13 10/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Monacò Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----
-----delibera (n. 533-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Monacò Laura, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 10/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Monacò Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 357 del 17/06/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Morrone Silvia, nata a Torino il giorno 01/02/1963, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 68 del 16/09/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Morrone Silvia all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 534-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Morrone Silvia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 16/09/2013, data di iscrizione della dottoressa Morrone Silvia all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 464 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Ocone Daniela, nata a Roma il giorno 31/10/1976, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 90 del 14/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Ocone Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 535-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Ocone Daniela, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 14/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Ocone Daniela all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 465 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Pacciana Antonella, nata a Castellaneta (TA) il giorno 11/03/1979, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 435/13 del 20/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Pacciana Antonella all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 536-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Pacciana Antonella, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 20/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Pacciana Antonella all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 119 del 21/01/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Pais Laura, nata a Alghero (SS) il giorno 08/02/1983, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna n. 931 del 16/02/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Pais Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 537-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Pais Laura, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 16/02/2013, data di iscrizione della dottoressa Pais Laura all'Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 392 del 08/07/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Piciulo Carmen, nata a Potenza il giorno 29/08/1972, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 299/13 del 12/09/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Piciulo Carmen all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 538-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Piciulo Carmen, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 12/09/2013, data di iscrizione della dottoressa Piciulo Carmen all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 252 del 08/04/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Pieti Giuditta, nata a Milano il giorno 08/06/1946, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 176/13 del 09/05/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Pieti Giuditta all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 539-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Pieti Giuditta, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 09/05/2013, data di iscrizione della dottoressa Pieti Giuditta all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2/07/1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 466 del 10/09/2013 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Sforza Anna, nata a Bari il giorno 03/05/1982, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 90 del 14/10/2013, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Sforza Anna all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 540-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi della Regione Lazio della dottoressa Sforza Anna, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 14/10/2013, data di iscrizione della dottoressa Sforza Anna all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.- -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..."; -----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 439/13 del 20/10/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa De Giorgio Carmela, nata a Taranto il giorno 16/11/1968, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1108 dal 12/12/1994, psicoterapeuta ex art. 35, annotata con delibera n. 166/99 del 30/07/1999, residente in omissis, C.F. omissis; --- con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 541-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa De Giorgio Carmela, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..."; -----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria n. 92 del 30/04/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Palmieri Maria, nata a Lamezia Terme (CZ) il giorno 20/01/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Calabria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 785 dal 04/03/2003, psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del 23/11/2010, residente in omissis, C.F. omissis;----- con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 542-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Palmieri Maria, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..."; -----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 02/07/94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria n. 124 del 03/09/2013 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Prochilo Valeria, nata a Taurianova (RC) il giorno 08/11/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Calabria (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1111 dal 27/01/2009, psicoterapeuta ex art. 3, annotata con delibera del 02/07/2013, residente in omissis, C.F. omissis;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 543-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Prochilo Valeria, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dalla dottoressa Amato Immacolata, nata a Vico Equense (NA) il giorno 09/07/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14587 dal 07/02/2007, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Amato Immacolata a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 544-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Amato Immacolata, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dalla dottoressa Bruno Rosaria, nata a Sapri (SA) il giorno 29/05/1984, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 19342 dal 21/05/2012, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Bruno Rosaria a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 545-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Bruno Rosaria, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia presentata dalla dottoressa Campione Isabella, nata a Agrigento il giorno 30/01/1984, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17788 dal 29/03/2010, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Campione Isabella a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 546-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Campione Isabella, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte presentata dalla dottoressa De Ingeniis Sara, nata a Ortona (CH) il giorno 07/05/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16510 dal 26/11/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 17/09/2012, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa De Ingeniis Sara a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 547-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa De Ingeniis Sara, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla dottoressa De Santis Monica, nata a Lecce il giorno 06/01/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 7134 dal 05/09/1997, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 30/11/2009, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa De Santis Monica a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 548-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa De Santis Monica, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dalla dottoressa Florio Giovanna, nata a San Severo (FG) il giorno 18/05/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 18040 dal 14/06/2010, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Florio Giovanna a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 549-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Florio Giovanna, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche presentata dalla dottoressa Leo Simona, nata a Salerno il giorno 23/10/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16314 dal 27/06/2008, domiciliata in Colli del Tronto (AP), C.F. LEOSMN80R63H703J; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Leo Simona a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 550-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Leo Simona, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Marche e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo presentata dalla dottoressa Marfisi Dominga, nata a Lanciano (CH) il giorno 03/02/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 17999 dal 24/05/2010, residente in omissis, C.F. omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Marfisi Dominga a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 551-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Marfisi Dominga, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dalla dottoressa Migliozi Paola, nata a Caserta il giorno 21/09/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 18291 dal 29/11/2010, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Migliozi Paola a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 552-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Migliozi Paola, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia presentata dalla dottoressa Molley Veronica, nata a Napoli il giorno 28/01/1985, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 19463 dal 17/09/2012, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Molley Veronica a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 553-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Molley Veronica, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dal dottore Pelagalli Rosario Luigi, nato a Gagliano del Capo (LE) il giorno 29/05/1977, iscritto all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 15733 dal 15/02/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del 01/02/2010, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione del dottore Pelagalli Rosario Luigi a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 554-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottore Pelagalli Rosario Luigi, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte presentata dalla dottoressa Pentecoste Lorena, nata a Palermo il giorno 14/06/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16055 dal 23/04/2008, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera presidenziale del 29/07/2013, domiciliata in Torino, C.F. PNTLRN81H54G273I;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Pentecoste Lorena a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 555-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pentecoste Lorena, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dalla dottoressa Petrelli Maria Elena, nata a Copertino (LE) il giorno 02/04/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 11409 dal 05/11/2003, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 18/01/2007, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Petrelli Maria Elena a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----
-----delibera (n. 556-13) -----
per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Petrelli Maria Elena, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----
-----Il Consiglio-----
- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----
- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dalla dottoressa Petroccione Nunzia, nata a Avellino il giorno 22/12/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 9205 dal 13/06/2000, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 14/06/2010, residente in omissis, C.F. omissis; -----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----
- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Petroccione Nunzia a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----
-----delibera (n. 557-13) -----
per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Petroccione Nunzia, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2 lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana presentata dalla dottoressa Pierini Silvia, nata a Roma il giorno 07/12/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 11548 dal 29/01/2004, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotata con delibera del 25/03/2013, residente in omissis, C.F. omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata con la delibera n. 23 del 30/06/1995;-----

- Rilevata la conformità della posizione della dottoressa Pierini Silvia a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio Nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----

-----delibera (n. 558-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Pierini Silvia, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e di trasmettere al suddetto Consiglio Regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18/02/1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni";-----

- Vista la legge 18/02/1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica;-----

- Visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;-----

- Vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale

richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----

1. Barca Laura, nata a Roma il 25/07/1974 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16783, ha conseguito in data 23/03/2013 la specializzazione in psicoterapia presso Humanitas - Scuola di specializzazione in psicoterapia (D.D. 16/03/2005); -----

2. Canapini Sofia, nata a Sinalunga (Si) il 04/11/1981 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.14956, ha conseguito in data 11/07/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso LO SPAZIO PSICOANALITICO (D.M. 24/10/1994); -----

3. Capurso Mariacristina Lidia, nata a Roma il 30/11/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16586, ha conseguito in data 06/12/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso I SCUOLA DI SPECIALIZ. PSICOLOGIA CLIN. LA SAPIENZA; -----

4. Curi Monia, nata a Roma il 05/01/1975 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.14964, ha conseguito in data 10/07/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ITRI - Istituto di Terapia Relazionale Integrata; -----

5. Fidati Sara, nata a Civita Castellana (Vt) il 21/10/1983 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.16702, ha conseguito in data 09/10/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-----

6. Fiorucci Raffaella, nata a Velletri (Rm) il 24/04/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 15802, ha conseguito in data 08/05/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA (D.M. 31/12/1993);-----

7. Galassi Marianna, nata a Termoli (Cb) il 07/12/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n.16631, ha conseguito in data 14/06/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ARPCI - Ass. per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 17/03/2003); -----

8. Genga Claudio, nato a Roma il 16/04/1978 e iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 13976, ha conseguito in data 27/02/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso APC ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (D.M. 31/12/1993);-----

9. Lo Russo Maria Grazia, nata a Trinitapoli (Fg) il 09/06/1970 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 10464, ha conseguito in data 01/04/2012 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso SCUOLA ROMANA DI PSICOTERAPIA FAMILIARE (D.M. 24/10/1994);-----
10. Miscia Simona, nata a Urbania (Pu) il 25/12/1974 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 11197, ha conseguito in data 17/09/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994);-----
11. Moriccioni Gabriella, nata a Roma il 27/06/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16851, ha conseguito in data 28/09/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso S.C.INT Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale (D.D. 15.7.2008);-----
12. Piccolo Francesca, nata a Roma il 19/07/1978 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 17683, ha conseguito in data 22/06/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000);-----
13. Smargiassi Cristina, nata a Civita Castellana (Vt) il 01/06/1982 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 16656, ha conseguito in data 09/10/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO ITALIANO DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE (D.M. 20/03/1998);-----
14. Spina Nicoletta, nata a Bisceglie (Bt) il 20/02/1980 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14574, ha conseguito in data 16/12/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso CENTRO STUDI PSICOSOMATICA (D.M. 16/11/2000);-----
15. Treglia Graziella, nata a Formia (Lt) il 02/07/1973 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 9918, ha conseguito in data 09/07/2013 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ASPIC - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE DI PSICOTERAPEUTI (D.M. 09/05/1994);-----
16. Ventimiglia Chiara, nata a Roma il 04/03/1977 e iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con n. 14869, ha conseguito in data 13/12/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso ISTITUTO GESTALT FIRENZE (D.M. 16/11/2000);-----
- con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 559-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati.-----

Il Presidente propone l'anticipazione della trattazione dei punti 7, 8 e 9 all'o.d.g.. Il Presidente pone ai voti la proposta. Il Consiglio con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) approva la proposta, si procede quindi alla trattazione dei punti 7, 8 e 9.-----

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Discussione in merito ad indizione elezioni del Consiglio dell'Ordine-----

Il Presidente illustra la proposta formulata per un corretto svolgimento delle procedure elettorali.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 Ordinamento della Professione di Psicologo";-----

- Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1 della citata legge, "Elezione del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine", ai sensi del quale "... la data è fissata dal Presidente del Consiglio uscente, sentito il Consiglio ...";-----

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 "Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 4" -----

- Visto in particolare l'art. 2 del citato Decreto "Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi";-----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio; -

- Visto, in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento, ai sensi del quale "...Il presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, o il commissario, con il provvedimento di indizione delle elezioni nomina tra gli elettori non candidati il presidente e il vicepresidente di seggio, i presidenti e i vicepresidenti e almeno due scrutatori per ogni sezione....";-----

- Vista ed allegata la nota del Presidente, dottoressa Marialori Zaccaria, in merito all'indizione delle elezioni; -----

- Considerato come, nella sopra indicata nota, il Presidente, per ragioni di economicità, abbia evidenziato l'opportunità di prevedere lo svolgimento delle elezioni, in prima convocazione, nell'unica giornata del 23/12/2013, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, ed in seconda convocazione nelle giornate del 10, 11 e 12 gennaio 2014, dalle 9.00 alle 22.00; -----

- Rilevato, inoltre, come nella nota suddetta il Presidente proponga di organizzare le elezioni presso la sede dell'Ordine;-----

- Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole rispetto alla proposta del Presidente;-----

- Ravvisata l'opportunità, in relazione agli spazi disponibili e sulla base dell'affluenza riscontrata nell'ultima tornata elettorale, di suddividere il seggio elettorale in 5 sezioni di voto; -----

- Vista e condivisa la bozza dell'avviso di convocazione illustrata dal Presidente; -- con 10 voti favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) e 1 astenuto (Bizzarri) -----

-----delibera (n. 560-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di esprimere parere favorevole in merito allo svolgimento delle elezioni, in prima convocazione, il giorno lunedì 23 dicembre 2013 dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e, qualora non abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione, nei giorni venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014, dalle ore 09:00 alle ore 22:00;-----

2) di individuare la sede di svolgimento delle elezioni presso gli uffici dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, sita in Roma via del Conservatorio, 90-91;-----

3) di prevedere l'istituzione oltre al seggio centrale, di ulteriori 4 sezioni di voto; ---

4) di demandare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del vigente Regolamento del Consiglio, al provvedimento di indizione delle elezioni la nomina dei componenti delle sezioni costituenti il seggio elettorale; -----

5) di approvare la bozza dell'avviso di indizione delle elezioni, demandando al Presidente la stesura definitiva e la spedizione dello stesso. -----

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione in merito a determinazione contributo iscritti anno 2014-----

Il Presidente propone di fissare la quota 2014 in € 140,00. -----

Il Tesoriere condivide la proposta del Presidente ed aggiunge che, sulla base dell'attuale situazione economico finanziaria dell'Ente nonché sulla base dell'andamento storico delle entrate e delle uscite, ferma restando la variabile delle future decisioni del Consiglio dell'Ordine del Lazio e del CNOP in materia di contributi, tale decisione potrà essere sostenibile anche successivamente al 2014.

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 28 comma VI lett. h), in base al quale il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi "determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'Albo.. (omissis).. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine";-----

- vista la nota prot. n. 7306 del 11 ottobre 2013, con la quale il Tesoriere dell'Ordine Nazionale degli Psicologi ha comunicato le decisioni assunte dal CNOP, nella seduta del 21 settembre 20123, relativamente al contributo annuale dovuto dagli iscritti nelle sezioni A e B dell'Albo per l'anno 2014; -----

- vista la deliberazione n. 27 del 21 settembre 2013 con la quale il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha determinato il contributo annuale da corrispondere per l'anno 2014, come di seguito indicato: -----

a) per i vecchi iscritti nelle sezioni A e B dell'Albo al 31 dicembre 2013, il contributo dovrà essere compreso tra € 140,00 e € 180,00;-----

b) per i nuovi iscritti nelle sezioni A e B dell'Albo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, il contributo dovrà essere ridotto del 50% rispetto all'importo, di cui al punto a), stabilito da ciascun Consiglio Regionale e Provinciale;-----

- considerato che il CNOP ha, altresì, stabilito che le quote di iscrizione alla sezione B dell'Albo dovranno essere di pari importo a quelle deliberate da ciascun Ordine territoriale per gli iscritti nella sezione A;-----

- tenuto conto che il contributo annuale di competenza del Consiglio Nazionale, dovuto dagli Ordini territoriali per l'anno 2014, sarà di € 26,00 relativamente agli iscritti nell'Albo al 31 dicembre 2013, mentre non sarà dovuto per coloro che si iscriveranno nel corso del 2014;-----

- ritenuto opportuno, in relazione alla copertura delle spese per una regolare gestione dell'Ente, fissare il contributo annuale 2014 per ciascun iscritto all'Ordine del Lazio alla data del 31 dicembre 2013 in € 140,00 (centoquaranta/00 euro);-----
- atteso che, sulla scorta dei criteri stabiliti nella delibera del CNOP, coloro che si iscriveranno all'Albo tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 saranno tenuti a versare l'importo di € 70,00 (settanta/00 euro), pari al 50% di quello suindicato; ---
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----
-----delibera (n. 561-13) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

1) di determinare il contributo annuale per l'anno 2014 dovuto dagli iscritti alle sezioni A e B dell'Ordine degli Psicologi del Lazio al 31 dicembre 2013 nella misura di € 140,00 (centoquaranta/00 euro), di cui € 26,00 di competenza dell'Ordine Nazionale per tutti gli iscritti; -----

2) di determinare il contributo annuale per l'anno 2014 dovuto da coloro che si iscriveranno all'Albo nel periodo tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 nella misura di € 70,00 (settanta/00 euro). -----

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Patrocini -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"; -----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti"; -----

- Visto il Regolamento avente ad oggetto "Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio dell'Ordine a manifestazioni culturali", approvato con delibera consiliare n. 396 dell'08 luglio 2013; -----

- Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto Regolamento, derubricato "Caratteristiche delle iniziative", il quale delinea i criteri cui l'iniziativa deve rispondere al fine della concessione del gratuito patrocinio; -----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "Crisi Sintomi Cure", presentata dalla dott.ssa Marzia Viviani, in qualità di Segretario – Tesoriere

della S.i.Ps.A. Società Italiana Psicodramma Analitico (prot. n. 7344 del 14.10.2013);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad oggetto le seguenti tematiche riguardanti "la crisi che la nostra società sta vivendo (crisi di valori, crisi all'interno della coppia e della famiglia) e ai conflitti che ne derivano. L'obiettivo del convegno è quello di potere avere uno scambio con chi, giornalmente, affronta in una terapia individuale o di gruppo pazienti che manifestano sintomi prodotto per la maggior parte da questa situazione di crisi", si terrà il giorno 16 novembre 2013, dalle ore 09.30 alle ore 17.30, presso Spazio 85, Via S. Tommaso D'Aquino, 85, Roma; -----

- Preso atto dell'istruttoria svolta dal Segretario dell'Ordine in merito alla richiesta pervenuta;-----

- Ritenuta l'iniziativa in oggetto, sulla base di detta istruttoria, valida e rilevante sotto il profilo etico-culturale e scientifico-metodologico, oltretutto di interesse per la professione, in conformità ai principi stabiliti dal vigente Regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso) -----
-----delibera (n. 562-13)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "Crisi Sintomi Cure", che si terrà il giorno 16 novembre 2013, presso Spazio 85, Via S. Tommaso D'Aquino, 85, Roma, secondo quanto previsto dal programma allegato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"; -----

- Visto il vigente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in particolare, l'art. 6 comma II lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti"; -----

- Visto il Regolamento avente ad oggetto "Requisiti per ottenere il gratuito patrocinio dell'Ordine a manifestazioni culturali", approvato con delibera consiliare n. 396 dell'08 luglio 2013; -----

- Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto Regolamento, derubricato "Caratteristiche delle iniziative", il quale delinea i criteri cui l'iniziativa deve rispondere al fine della concessione del gratuito patrocinio;-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo "ICT Essentials ECDL Profile Corso di formazione Informatica per operatori della Sanità", presentata dal dott. Dario Chiriaco', in qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Rieti (prot. n. 7400 del 17.10.2013);-----

- Rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio, avente ad oggetto le seguenti tematiche riguardanti "dall'esperienza maturata nel 2012, principiata dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Rieti, denominata ICT Health, su esplicita richiesta di molti esercenti delle professioni sanitarie e non, si è inteso proseguire il filone formativo con l'organizzazione di un Corso di informatica teorico pratico per l'anno 2014. L'evento specificatamente orientato alle professioni sanitarie e non, si pone l'obiettivo di creare una maggiore competenza in un ambito, dove le mutate condizioni della realtà tecnologica ed informatica, impongono una programmazione pensata per coniugare flessibilità, continuità, efficienza ed efficacia didattica, in linea con i contenuti rivisitati ed aggiornati della nuova ECDL Profile in modalità integrata con il programma nazionale di educazione continua in medicina ", si terrà nei seguenti giorni 15 febbraio 2014; 15 marzo 2014; 12 aprile 2014; 10 maggio 2014 e 8 giugno 2014, presso il Club Medici, sede provinciale di Rieti, ubicata presso il nucleo industriale di Santa Rufina di Cittaducale (RI), prima traversa interna di via Benito Graziani, snc;-----

- Preso atto dell'istruttoria svolta dal Segretario dell'Ordine in merito alla richiesta pervenuta;-----

- Ritenuta l'iniziativa in oggetto, sulla base di detta istruttoria, valida e rilevante sotto il profilo etico-culturale e scientifico-metodologico, oltreché di interesse per la professione, in conformità ai principi stabiliti dal vigente Regolamento in materia di concessione del patrocinio gratuito;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 563-13)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo "ICT Essentials ECL Profile Corso di formazione Informatica per operatori della Sanità", che si terrà nei seguenti giorni: 15 febbraio 2014; 15 marzo 2013; 12 aprile 2014; 10 maggio 2014 e 8 giugno 2014, presso il Club Medici sede provinciale di Rieti, ubicata presso il nucleo industriale di Santa Rufina di Cittaducale (RI), prima traversa interna di via Benito Graziani, snc, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

Si passa al punto 4 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 011-----

Entrano i consulenti legali Avv. Luca Lentini e il dott. Franco Morozzo della Rocca. -----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 011.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Luca Lentini. -----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpato ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 11:15 si dà inizio all'audizione ed entra nella sala di consiglio l'incolpata Omissis.-----

Il Presidente dà avvio all'audizione dell'incolpata ed autorizza la stessa ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande. -----

Omissis. -----

Alle ore 11.22 entra il consigliere dott. Nicola Piccinini. -----

Il Presidente dà la parola all'incolpata per l'esposizione delle ulteriori difese verbali. L'incolpata si riporta alla memoria in atti.-----

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'incolpata (L.c.).-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.-----

Vengono congedati l'incolpata, il suo difensore, il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale *"Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"*; -----
- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpata; -----
- audita omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; -----
- ascoltate le difese verbali dell'incolpata; -----
- preso atto della memoria difensiva depositata omissis; -----
- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio *"Votazioni"*, in particolare il III comma, ai sensi del quale *"si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza.."*; -----
- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale *"[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato."*; -----
- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale *"[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima."*; -----
- con voto all'unanimità dei presenti sull'ipotesi di sanzionare l'incolpata, omissis;-
- con voto all'unanimità dei presenti sulla irrogazione della sanzione dell'avvertimento ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89; -----
- delibera (n. 564-13)-----
- a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento nei confronti omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89;-----
- b) di notificare la presente deliberazione omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare; -----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare.-----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l'incolpata, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare.-----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpata indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare.-----

Il Presidente informa l'incolpata che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56.-----

Alle ore 11.30 entra il consigliere dott.ssa Luisa Barbato-----

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 012-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 012.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, Avv. Luca Lentini.-----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpato non ha prodotto memorie nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare.-----

Alle ore 12.04 esce il consigliere dott. Lelio Bizzarri.-----

Alle ore 12.15 si dà inizio all'audizione ed entra nella sala di consiglio l'incolpato omissis-----

Il Presidente dà avvio all'audizione dell'incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.-----

Omissis.-----

Il Presidente dà la parola all'incolpato per l'esposizione delle ulteriori difese verbali. L'incolpato ribadisce quanto già affermato.-----

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'incolpato (L.c.).-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale.-----

Vengono congedati l'incolpato, il consigliere della Sez. B, nonché i consulenti legali del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale "*Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione*"; -----

- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato; -----

- audito omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; -----

- ascoltate le difese verbali dell'incolpato; -----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale "*si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza.*"; -----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.*"; -----

- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale "*[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima.*"; -----

- con voto 9 favorevoli e 2 contrari sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato, omissis;---

- con voto 9 favorevoli e 2 contrari sulla irrogazione della sanzione dell'avvertimento ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89; -----

-----delibera (n. 565-13)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento nei confronti omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a) L. 56/89; -----

b) di notificare la presente deliberazione omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare.-----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l'incolpato, nonché i consulenti legali ed il consigliere della Sez. B a rientrare.-----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpato indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare.-----

Il Presidente informa l'incolpato che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56.-----

Esce il consulente legale Avv. Luca Lentini.-----

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Convocazione disciplinare R.G. n. 2012 033-----

Il Presidente dà la parola al Coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga lo svolgimento dei fatti e l'esito delle fasi procedurali che hanno preceduto la seduta odierna in ordine al R.G. n. 2012 033.-----

Il Coordinatore della Commissione Deontologica delega all'uopo il consulente legale, dott. Franco Morozzo della Rocca.-----

Il Presidente informa il Consiglio che l'incolpato ha prodotto memorie (prot. n. omissis) nel termine di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Disciplinare.-----

Alle ore 12.45 si dà inizio all'audizione ed entrano nella sala di consiglio l'incolpato omissis-----

Il Presidente dà avvio all'audizione dell'incolpato ed autorizza lo stesso ad esporre le proprie difese ed i singoli consiglieri a porre le proprie domande.-----

Omissis.-----

Il Presidente dà la parola all'incolpato ed al suo difensore per l'esposizione delle ulteriori difese verbali. La difesa procede all'arringa finale.-----

Si dà lettura del verbale di audizione che viene confermato integralmente nel suo contenuto dall'incolpato (L.c.).-----

Il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale. -----

Vengono congedati l'incolpato, il suo difensore, nonché il consulente legale del Consiglio, che si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

Alle ore 13:41 esce il consigliere dott. Nicola Piccinini. -----

-----Il Consiglio-----

- visti gli artt. 26 e 27 della legge 56 del 18/02/1989, che attribuiscono all'Ordine il potere disciplinare; -----

- visto l'art. 12, lettera h) della legge 56 del 18/02/1989, ai sensi del quale *"Il Consiglio ... vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione"*; -----

- vista la propria deliberazione n. omissis di avvio del procedimento disciplinare e di convocazione dell'incolpato; -----

- audit omissis, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Disciplinare, in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla sua connessa condotta professionale; -----

- ascoltate le difese verbali dell'incolpato e del suo difensore, omissis; -----

- preso atto della memoria difensiva depositata omissis a mezzo del suo difensore; -----

- visto l'art. 24 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio "Votazioni", in particolare il III comma, ai sensi del quale *"si vota sempre a scrutinio segreto..., comunque su questioni concernenti persone e aspetti relativi alla disciplina e vigilanza.."*; -----

- visto l'art. 11, comma 2, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale *"[...] le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato."*; -----

- visto l'art. 11, comma 3, del Regolamento Disciplinare ai sensi del quale *"[...] Ove il Consiglio deliberi per l'irrogazione della sanzione, ai fini della sua determinazione il Presidente porrà ai voti le relative proposte iniziando dalla sanzione più grave proposta; respinte le proposte di applicazione di sanzioni più gravi dell'avvertimento, si intende applicata quest'ultima."*; -----

- con voto all'unanimità dei presenti sull'ipotesi di sanzionare l'incolpato, omissis. -----

Alle ore 13.50 esce il consigliere dott.ssa Luisa Barbato. -----

- con voto all'unanimità dei presenti sulla irrogazione della sanzione censura ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89; -----

-----delibera (n. 566-13)-----

a) di concludere il procedimento disciplinare disponendo l'esclusione delle contestazioni sub 1 e sub 3 del capo di incolpazione nonché l'irrogazione della sanzione della censura nei confronti omissis ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b) L. 56/89;-----

b) di notificare la presente deliberazione omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare;-----

c) di conferire delega al Consigliere dott. Antonino Urso per la stesura ed il deposito della motivazione entro 60 giorni, in osservanza di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento Disciplinare.-----

Terminata la camera di consiglio il Presidente invita l'incolpato ed il suo difensore, nonché i consulenti legali.-----

Il Presidente dà lettura del dispositivo della decisione all'incolpato indicando il termine di 60 giorni ai fini della pubblicazione della motivazione, mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Disciplinare.-----

Il Presidente informa l'incolpato che avverso le deliberazioni del Consiglio può essere proposta impugnazione con ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Disciplinare e degli artt. 17 e 26, comma 5, della legge 18 febbraio 1989 n. 56.-----

Il presente verbale è letto e approvato all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gragnani, D'Aguanno, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gasparini e Urso).-----

La seduta si chiude alle ore 13.55-----